



UNIONE DEI COMUNI  
I NURAGHI DI  
MONTE IDDA E FANARIS



DECIMOPUTZU



SILIQUA



VALLERMOSA



VILLASPECIOSA

## UNIONE DEI COMUNI “I NURAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS”

Provincia del SUD SARDEGNA

Via Mannu 32, 09010 Siliqua (CA)

c/o CENTRO SOCIO- CULTURALE E BIBLIOTECA, PIANO TERRA IN VIA NORA, DECIMOPUTZU (CA)

Tel.: 07096329227 – CF/P.Iva: 03166750921

e-mail: [unione.com.nurmonteiddefanaris@gmail.com](mailto:unione.com.nurmonteiddefanaris@gmail.com) – pec: [u.d.c.inuraghidimonteiddaefanaris@pec.it](mailto:u.d.c.inuraghidimonteiddaefanaris@pec.it)

### **Statuto dell'Unione dei Comuni “I nuraghi di Monte Idda e Fanaris”**

#### *Titolo III – Organizzazione di Governo*

#### Art. 10 – Organi

1. Gli organi dell'unione sono: l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Tali organi durano in carica cinque anni, salvo quanto disposto nel presente Titolo.
2. L'Assemblea elegge il Presidente, rappresentante legale dell'Unione, secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del presente Statuto e dura in carica un anno rispettando il principio della rotazione.

#### Art. 11 - L'Assemblea – Competenze

1. L'Assemblea determina l'indirizzo politico – amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla Legge.
2. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dall'assemblea, costituisce atto di riferimento sul quale l'assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo.
3. La funzione di programmazione propria dell'assemblea si esprime, in particolare, al fine della predisposizione dei bilanci annuale e pluriennale, con un documento di indirizzo che contenga, una previsione delle entrate, delle spese e degli investimenti, determinando le priorità di intervento.
4. L'assemblea discute ed approva con apposito documento gli indirizzi generali presentati dal Presidente.

## Art. 16 – Il Presidente dell’Unione – Competenze

1. Il Presidente rappresenta l’Unione.
2. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, verifica il regolare funzionamento degli uffici e l’esecuzione degli atti, compatibili con la natura delle unioni comunali, dalla Legge, dal presente statuto e dagli atti che lo applicano. Il Presidente sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
3. In linea di indirizzo, il Consiglio di Amministrazione deve tenere conto dell’effettiva articolazione del territorio.
4. Il Presidente, entro sessanta giorni, da inoltre comunicazione all’assemblea della proposta, degli indirizzi generali di governo dell’ente.

## Art. 18 – Il Consiglio di Amministrazione – Composizione e competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione dell’unione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non superiore a quattro.
2. Le dimissioni di un componente, indirizzate al Presidente e da presentarsi al protocollo dell’ente, sono immediatamente esecutive.
3. Il Consiglio di Amministrazione elabora e definisce gli indirizzi generali adottati dall’assemblea ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l’azione dell’apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti dell’assemblea medesima, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
4. Il Consiglio di Amministrazione adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla Legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza dell’assemblea, del segretario, del direttore e dai funzionari ai quali siano state attribuite funzioni direzionali.
5. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dipendenti a cui siano attribuite le funzioni direzionali, il Consiglio di Amministrazione provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti, concessioni, ai sensi dell’art. 42 lett. i) e l) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, quando gli elementi determinanti dell’intervento, con l’indicazione di massima del relativo ammontare, siano già stabiliti in atti fondamentali dell’assemblea.

## Art. 27 – Segretario e Vice Segretario

1. Il Segretario dell’Unione è nominato dal Presidente dell’unione e dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui sia nominato fra i Segretari dei comuni che aderiscono all’unione, può essere stipulata con il comune apposita convenzione.
2. Può essere costituito, con atto del Presidente, l’ufficio del Vice-Segretario abilitato ad esercitare le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. Le funzioni di Vice-Segretario possono essere esercitate, anche transitoriamente, cumulativamente alla direzione di un settore.